

La **legge di bilancio 2021** ha esteso fino al **31 dicembre 2029** l'esonero contributivo introdotto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto).

La **decontribuzione** in trattazione trova applicazione per i rapporti di lavoro dipendente a condizione che la sede di lavoro (l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori) sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

La percentuale di contribuzione datoriale sgravabile è pari:

- al 30% fino al 31 dicembre 2025;
- al 20% per gli anni 2026 e 2027;
- al 10% per gli anni 2028 e 2029.

In considerazione della natura di **aiuti di Stato** del provvedimento, la Commissione europea ha autorizzato la concessione dell'esonero in oggetto fino al **31 dicembre 2021**.

Pertanto, con la [circolare INPS 22 febbraio 2021, n. 33](#), l'Istituto ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo, limitatamente al periodo **1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021**.